



Repubblica italiana
Provincia di Modena
COMUNE di MEDOLLA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO

Del. Nr. 000064 DEL 04/08/2022

Oggetto: Autorizzazione al Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo del Personale del Comune di Medolla 2015-2018 (esiti ricostituzione dei fondi anni pregressi di cui deliberazione di G.C. n. 3 del 13.01.2015 e G.C. n. 100 del 3.12.2021)

Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta e delle Commissioni Consiliari permanenti in modalità telematica, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 4/4/2022;

L'anno Duemilaventidue il giorno Quattro del mese di Agosto alle ore 17:10 appositamente convocata, si è riunita la giunta municipale in modalità videoconferenza.

Sono presenti:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	ALBERTO CALCIOLARI	SINDACO	Si
2	GRAZIELLA ZACCHINI	VICESINDACO	No
3	FRANCA PALTRINIERI	ASSESSORE	Si
4	STEFANO BONFATTI	ASSESSORE	Si
5	PATRIZIA SGARBI	ASSESSORE	No
	Presenti N. 3	Assenti N. 2	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, in modalità videoconferenza, il VICESEGREARIO MARIA CHIARA GRISANTI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **ALBERTO CALCIOLARI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che a far data dall'1.06.2018, le funzioni relative all'amministrazione ed al funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'Ente, sono trasferite all'Unione Comuni Modenesi Area Nord, ai sensi della convenzione rep. 858, sottoscritta in data 2.5.2018, dai Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Prospero e dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord, a cui ha aderito il Comune di San Possidonio, con deliberazione di C.C. n.41/2020, dando atto che per effetto della predetta convenzione, le competenze relative alla responsabilità di procedimento ed alla sottoscrizione del presente atto sono attribuite ai dipendenti del servizio personale dell'Unione, indicati nel corpo dello stesso;

Atteso che in data 21.05.2018 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale per il comparto Funzioni Locali, 2016-2018, riguardante gli enti Locali precedentemente ricompresi nel Comparto Regioni-Autonomie Locali, il quale ha disciplinato *ex novo* il sistema di costituzione del Fondo Risorse Decentrate a valere dall'anno 2018 ed altresì riformulato diversi istituti giuridici ed economici che hanno riflessi sui contenuti del contratto decentrato integrativo;

Richiamato il sistema delle relazioni sindacali vigente, come disciplinato dal suddetto ccnl per il personale dipendente dagli Enti Locali nonché dalle disposizioni del D.Lgs. 165/2001 e D.Lgs. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. 75/2017 e, in particolare, le materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa su cui le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale sono chiamate a stipulare accordi;

Considerato nello specifico che:

- l'art.8 del CCNL del 21.05.2018, individua tempi e procedure per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo al CCNL;
- l'art.40 e ss. del D.Lgs. 165/2001 definisce vincoli in materia di contrattazione decentrata integrativa ed in particolare in materia di controlli sulla compatibilità dei costi e pubblicizzazione della contrattazione stessa;
- il D.Lgs.150/2009 ed in particolare il Titolo II disciplina il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla misurazione e valutazione della performance;
- con circolare n. 25 del 19.07.2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha trasmesso gli schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria che, ai sensi dell'art.40 e 41 del D.Lgs.165/2001, devono essere redatte a corredo di ogni contratto integrativo;

Richiamate le vigenti disposizioni normative in materia di determinazione e contenimento delle risorse destinate al trattamento accessorio e da ultimo l'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, con riferimento alle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, a valere dall'anno 2017;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 87 del 9.10.2018, con la quale si è costituita la delegazione

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale

trattante di parte pubblica del Comune di Medolla, all'esito del suddetto rinnovo contrattuale;

Visto l'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 16/2014, convertito in legge n. 68/2014, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede <<1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinaria prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001, è corrispondentemente incrementato. Nei predetti casi, le regioni (...) Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del d.lgs. 267/2000. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma (...). 2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011. 3. Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del d.lgs. 165/2001, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del d.lgs. n. 150/2009, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, e successive modificazioni>>;

Dato atto che, a seguito dell'entrata in vigore del precitato art. 4 l'Amministrazione comunale, con deliberazione di G.C. n. 3 in data 13.01.2015, ha ritenuto di procedere alla revisione straordinaria dei fondi relativi alle risorse decentrate per il personale dipendente, prevedendo altresì la sospensione temporanea della contrattazione fino all'esito della verifica straordinaria dei fondi in parola;

Considerato che in seguito alla suddetta deliberazione di G.C. n. 3/2015, sono stati adottati i seguenti provvedimenti ed atti:

1) determinazione n. 7 del 13.04.2016, a cura del Responsabile Affari Generali, Cultura e Tempo Libero, Dr.ssa Grisanti Maria Chiara, con cui è stato affidato l'incarico di revisione in argomento alla ditta Calderini & Associati srl di Reggio Emilia, a supporto dell'attività di ricalcolo e ricostruzione a cura del servizio personale dell'ente; l'attività si è conclusa, dopo una prima relazione intermedia in data 02.05.2016, con la produzione di una relazione conclusiva in data 05.12.2017 acquisita al prot. n° 14134 dell'11.12.2017 (trasmesse alle organizzazioni sindacali e

alle RSU in occasione di specifico incontro tenutosi in data 20.10.2017) che hanno evidenziato situazioni di costituzione del Fondo, in difetto ed in eccesso nel tempo;

2) determinazione n. 363 del 22.12.2017, adottata a cura del Responsabile Area Affari Generali, Cultura e Tempo Libero, Dr.ssa Grisanti Maria Chiara, con cui si è provveduto a:

a) prendere atto delle relazioni del Servizio Personale prot. 11924 del 18.10.2017 e prot. 12041 del 19.10.2017 aventi ad oggetto la ricostruzione dei Fondi Risorse Decentrate anni pregressi, dalle quali si desume che gli indebiti riferiti alle annualità pregresse, ammontano a complessivi € 328.782,56, con riferimento ai fondi 2006-2014 nei termini della prescrizione ordinaria di 10 anni a partire dal fondo costituito nel 2006;

b) prendere atto che, sulla scorta delle suddette relazioni, il Fondo Risorse Decentrate effettivamente erogato ai dipendenti è stato quello costituito fino al 2014;

c) ricondurre i Fondi Risorse Decentrate 2015 e successivi ai nuovi importi scaturenti dalla ricostruzione, provvedendo altresì alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate 2017, precisando che *<<la ricostituzione dei fondi risorse decentrate 2015 e 2016, nonché la costituzione del fondo 2017 vengono effettuati fatti salvi gli indirizzi disposti dall'amministrazione soprattutto per quanto attiene le modalità di recupero delle annualità pregresse, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n.16/2014, convertito nella legge n.68/2014, e successive modifiche ed integrazioni>>*;

3) nota prot. 5853 del 30.05.2018 a cura del Responsabile Servizio Personale Rag. Elisa Sala e del Responsabile Area Affari Generali, Cultura e Tempo Libero, Dr.ssa Grisanti Maria Chiara, con cui si relazione al Servizio Personale Giuridico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord (costituendo servizio associato presso l'Unione), in merito alla ricostruzione dei fondi pregressi dal 1995, fino alle annualità 2015 e 2016, tenuto anche conto del trasferimento di funzioni e di personale dal Comune di Medolla all'Unione Comuni Modenesi Area Nord, avvenuto nel 2017 (funzione sociale dall'1.05.2017 e istruzione dall'1.09.2017);

4) determinazioni n. 99 del 24.05.2018 e n. 143 del 18.07.2018, a cura del Responsabile Area Affari Generali, Cultura e Tempo Libero, Dr.ssa Grisanti Maria Chiara, con cui si è provveduto ad affidare un incarico esterno alla Ditta FINGLOB di Luciana Mancini con sede a Napoli, volto a verificare la percorribilità di soluzioni tese a contenere l'impatto sui fondi incentivanti destinati al personale, la quale, sulla base del materiale fornito (costituito principalmente da bilanci e conti consuntivi dell'ente a partire dal 1993 sino a tutto il 2018) nel mese di dicembre 2018 ha trasmesso la propria relazione finale, assunta al protocollo generale dell'Ente con n.12870 del 10.12.2018;

5) deliberazione di G.C. n.56 del 23.05.2019 con cui si è provveduto a definire nuovi indirizzi in materia di azioni da intraprendere in esito all'operazione di ricostruzione fondi risorse decentrate anni pregressi (superata dai nuovi indirizzi di cui al punto successivo);

6) deliberazione di G.C. n. 33 del 16.06.2020 con cui si è provveduto a definire ulteriori nuovi indirizzi in materia di azioni da intraprendere in esito all'operazione di ricostruzione fondi risorse decentrate anni pregressi:

- attivare una verifica straordinaria sulla corretta costituzione dei fondi risorse decentrate riferiti al periodo 2006-2014, anche avvalendosi di soggetti specializzati, operanti sul mercato elettronico, dando mandato Servizio Personale di operare in tal senso;

- non avvalersi delle azioni, di cui alla precitata deliberazione di G.C. n.56/2019, previste dall'art.1, commi 226 e 228 della Legge n. 228/2015 in merito ai risparmi derivanti da mancato turn-over del personale cessato, ritenendo tali azioni non più praticabili stante l'attuale assetto normativo in materia di capacità assunzionale ed organizzativo dell'Ente;

- subordinare all'esito delle risultanze della summenzionata verifica, ogni ulteriore azione finalizzata a garantire il rientro dallo sfioramento, ove accertato;

7) determinazioni n. 86 del 23.07.2021 e n. 48 del 22.04.2021 con cui si è provveduto ad affidare alla Società Publika srl un incarico rispettivamente per la revisione dei Fondi 2006-2014 e per il calcolo del differenziale progressioni economiche orizzontali per gli anni 2001 - 2009 per il Comune di Medolla;

8) determinazione dirigenziale n. 192 del 17.11.2021 *“Ricostruzione fondi risorse decentrate – risultanze finali delle verifiche effettuate dalla società Publika srl e conseguente rideterminazione dei fondi 2006-2014 e conseguente rideterminazione dei fondi 2015-2020”* a cura del Responsabile Servizio Personale Giuridico, dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (in qualità di servizio personale associato) di recepimento degli esiti di dette verifiche e, in particolare, della relazione *“Servizio di revisione Fondi 2006-2014 – Comune di Medolla”* del 30.11.2020 e relazione in merito al riallineamento delle progressioni orizzontali relative agli anni dal 2001 al 2009 (ed al loro inserimento nei fondi già revisionati) del 26.04.2021, prodotti al riguardo dal Dott. Gianluca Bertagna della Società Publika srl, dando atto che all’esito della ricostruzione delle voci costitutive del Fondo Risorse Decentrate, risultante dalle specifiche verifiche ricognitive, si è provveduto a:

> rideterminare, in diminuzione, il Fondo Risorse Decentrate del personale dipendente per gli anni 2006-2014, in considerazione del fatto che, per tale periodo, sono state allocate risorse in misura eccedente a quella consentita dalla normativa e contrattazione collettiva vigente;

> conseguentemente provvedere al ricalcolo dei fondi anni 2015-2020;

> precisare che la ricostruzione dei Fondi Risorse Decentrate, basata sulle risultanze delle verifiche effettuate dalla predetta Società Publika srl, deve in ogni caso ed imprescindibilmente tenere conto e coordinarsi con un quadro normativo - in materia di costituzione Fondi e limiti al salario accessorio - significativamente mutato nell’orizzonte temporale di riferimento - in ragione delle novità normative, contrattuali ed organizzative di seguito riportate:

evoluzione disciplina contrattuale nel periodo temporale abbracciato dalla ricostruzione dei fondi

- inizialmente l'art. 15 e ss. del CCNL del 01.04.1999 e l’art. 31 e ss. del CCNL 2002/2005 del 22.01.2004 del comparto Regioni-Autonomie Locali definivano le modalità di costituzione e l’utilizzo delle risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività; (oggi Fondo Risorse Decentrate);

- i successivi CCNL hanno previsto integrazioni alle predette disposizioni contrattuali (tra cui art. 4 del CCNL del 9.5.2006, art. 8 del CCNL dell’11.4.2008 e art. 4 del CCNL del 31.07.2009);

- in data 21.05.2018 viene stipulato il nuovo CCNL per il comparto Funzioni Locali, 2016-2018, riguardante gli enti locali precedentemente ricompresi nel Comparto Regioni-Autonomie Locali, il quale introduce una nuova disciplina del sistema di costituzione del Fondo Risorse Decentrate a valere dall'anno 2018 ed altresì riformula diversi istituti giuridici ed economici afferenti il trattamento accessorio del personale dipendente; in particolare l'art. 67 e ss. dettaglia le nuove modalità di costituzione e utilizzo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente, coordinandole con i vigenti limiti posti per legge al salario accessorio del personale compreso quello incaricato di posizione organizzativa;

evoluzione disciplina contrattuale nel periodo temporale abbracciato dalla ricostruzione dei fondi

- nel quadriennio 2011-2014 per effetto delle disposizioni di cui all'art.9, comma 1 e comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito in legge n.122/2010 (nel testo a quel tempo vigente) hanno operato specifici meccanismi di riduzione del Fondo; ovvero dal 2011 al 2014 l'ammontare complessivo del

salario accessorio non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e andava ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

- con la circolare n.12 del 15.04.2011 della Ragioneria Generale dello Stato, sono stati forniti indirizzi applicativi in merito all'art.9 del D.L. 78/2010 ed, in particolare, relativamente al suddetto comma 2-bis, è stata definita la metodologia per la riduzione del fondo in proporzione alla riduzione del personale in servizio, sulla base del confronto del valore medio dei presenti in ciascun anno di riferimento, rispetto al valore medio relativo all'anno 2010 (intendendosi per valore medio la semisomma dei presenti, rispettivamente al 1° gennaio ed al 31 dicembre di ciascun anno); la variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determina la misura della variazione da operarsi sul fondo;

- l'art. 1, comma 456, della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014), modifica l'art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, che pertanto, nel testo vigente a valere dall'anno 2015 recita <<A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo>>; ne deriva che nell'anno 2015 non trovano applicazione le riduzioni di cui all'art.9 comma 2-bis (primo periodo) mentre occorre procedere al consolidamento delle decurtazioni operate nell'anno 2014;

- l'art. 1, comma 236 della legge n.208/2015 (legge di stabilità 2016), recita <<Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente>>; ne deriva che fino all'attuazione della c.d. riforma di cui alla legge 124/2015 (c.d. riforma Madia) viene ripristinato un meccanismo di riduzione dei fondi, analogo a quello di cui alla precedente disciplina (art.9, comma 2-bis del DL 78/2010) e pertanto dal 2016 l'ammontare complessivo del fondo non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 (nuovo anno di riferimento) e va ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; in tale nuovo quadro normativo restano confermati i previgenti "meccanismi operativi", previsti dalle circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011, in merito al calcolo della riduzione del fondo proporzionale a quella del personale in servizio (c.d. metodo della semisomma), fatta salva l'unica novità costituita dal riferimento al <<personale assumibile ai sensi della normativa vigente>> considerando pertanto le unità assumibili nell'anno 2016 (anche se non realizzate nell'anno solare, stante il loro valore programmatico nell'esercizio di riferimento e tenuto conto della vigente disciplina in materia di resti di capacità assunzionale, nell'ambito di un triennio dinamico), sulla base del riscontro derivante dagli strumenti di programmazione dell'ente;

- con il D.lgs. 75/2017 (emanato in attuazione della legge delega di riforma del pubblica

amministrazione n.124/2015) sono stati rideterminati i vincoli sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2017; nello specifico l'art.23, comma 2 prevede <<Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...)>>;

- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 (c.d. crescita), nell'ambito della nuova disciplina assunzionale per i Comuni, ha previsto che <<(…) il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018>>; nelle premesse del DM 17.03.2020 (decreto attuativo del decreto crescita) viene inoltre precisato che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale del 2016 qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento (a partire dal 2020) sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018; nelle premesse del precitato DM 17.03.2020 viene inoltre precisato che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale del 2016 qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento (a partire dal 2020) sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018. Lo stesso DM 17.03.2020 all'art.1, comma 2, ribadisce che <<Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020>>

- negli ultimi anni viene a consolidarsi, in occasione degli indirizzi espressi dalla Ragioneria Generale dello Stato (cfr. circolari operative del Conto Annuale e da ultimo la Circolare n.18 del 28.06.2021), il concetto di limite a cui deve soggiacere il salario accessorio (da ultimo fissato con D.Lgs. 75/2017 nel valore 2016), in ambito macro-aggregato di Ente, ovvero composto da tutte le poste di retribuzione accessoria; le disposizioni contenute nelle suddette circolari ministeriali chiariscono come la verifica del limite al salario accessorio – oggi 2016 – vada effettuata in ambito consolidato comprendendo i valori relativi al Fondo Risorse Decentrate, ai compensi per prestazioni di lavoro straordinario e al trattamento accessorio del personale con incarico di P.O. (regolato all'esterno del fondo per la contrattazione integrativa), considerato quali singoli “endo-limiti”, tutti concorrenti alla determinazione del complessivo dato di trattamento accessorio della *macro-categoria* del personale non dirigente del singolo Ente;

effetti organizzativi nel periodo temporale abbracciato dalla ricostruzione dei fondi

> in sede di ricostruzione dei Fondi occorre tener conto dei trasferimenti di personale all'Unione Comuni Modenesi Area Nord, in forza del trasferimento di funzioni, intercorsi nel lungo periodo di tempo abbracciato dalla ricostruzione:

- trasferimento persona ATA al comparto scuola a valere dal 2000;
- trasferimento personale Servizio Polizia Locale a valere dal 2011;
- trasferimento personale servizi sociali a valere dall'1.05.2017;
- trasferimento personale servizi scolastici a valere dall'1.09.2017;

- trasferimento personale servizi Ragioneria a Personale dall'1.06.2018;

> a tal fine nella ricostituzione dei Fondi negli anni, al fine di rendere omogeneo e coerente il procedimento di calcolo degli stessi negli esercizi successivi ai trasferimenti, occorre procedere al ricalcolo del valore del limite (individuato nel tempo dal legislatore e da ultimo rappresentato dal Fondo 2016) quale "*valore-soglia*" per gli anni successivi, apportando al valore effettivo desunto dagli atti di costituzione, una riduzione in ragione annua per il trasferimento di personale all'Unione avvenuto nel tempo così da renderlo confrontabile con i Fondi costituiti successivamente ai trasferimenti;

9) deliberazione di G.C. n.47 del 27.07.2021, avente ad oggetto "*Piano di razionalizzazione ai sensi del D.L. 98/2011 art. 16 commi 4 e 5, convertito con modificazioni dalla L. 111/2011. Atto di indirizzo*", ove in attuazione alla disciplina normativa di cui all'art.16 commi 4 e 5 del precitato D.L. 98 del 6.07.2011, convertito con L. 111/2011, si dispone di:

- di approvare il "*Piano triennale per la razionalizzazione e riqualificazione della spesa per il triennio 2021 – 2022 – 2023*" (comunicazione prot. 7383 del 6/7/2021 dell'Ufficio Tecnico Lavori pubblici) riportato in allegato alla stessa, quale parte integrante e sostanziale, con le previsioni di risparmio di spese, ivi riportate, ed a cui si fa rinvio, determinanti un risparmio di € 83.678,66;

- di demandare gli adempimenti necessari a dare attuazione alle misure di razionalizzazione del PdR 2021/2023 al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici interessata, ivi compresa la predisposizione delle relazioni a consuntivo da sottoporre al Servizio Ragioneria e al Revisore dei Conti del Comune di Medolla;

- di destinare il 100% dei risparmi, conseguenti alla realizzazione dei due progetti di razionalizzazione in questione, e certificati a consuntivo dal Revisore dei conti del Comune di Medolla come previsto dall'art. 16, comma 5, del D.L. 98/2011 per le finalità di cui all'art. 4 comma 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16 e di cui all'articolo 1, comma 226 della L. 28/12/2015, n. 208, come da nota Presidenza Consiglio Ministri 810946 del 12/8/2014 punto 2;

- di prendere atto del parere favorevole del Revisore dei Conti verbale n. 12 del 10/7/2021 prot 7586 del 10/7/2021 e della successiva nota del Revisore dei Conti prot. 7669 del 13/7/2021 di correzione ed appendice al suddetto verbale n. 12 del 10/7/2021, riportati in allegato alla stessa, quale parte integrante e sostanziale;

10) deliberazione di G.C. n.100 del 3.12.2021 "*Presenza d'atto degli esiti della "Ricostruzione fondi risorse decentrate – risultanze finali delle verifiche effettuate dalla società Publika srl e conseguente rideterminazione dei fondi 2006-2014 e conseguente rideterminazione dei fondi 2015-2020" di cui alla determinazione n.192/2021. Indirizzi per il graduale riassorbimento delle somme indebitamente erogate e approvazione del relativo piano di recupero 2015-2024*" con cui si è provveduto a:

- esprimere l'indirizzo di procedere al recupero delle somme di salario accessorio indebitamente erogate negli anni a valere del 2015 (fondi a tal fine prudenzialmente non erogati) in applicazione della disciplina generale di cui all'art. 40 del D.lgs. 165/2001 e, in via particolare, dall'art. 4 del D.L. n. 16/2014 convertito nella Legge 68/2014, in forza della quale, al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa e deve avvenire per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli, previa certificazione degli organi di controllo;

- di stabilire che al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa dell'Ente, si rende necessario modulare il programma di recupero sui fondi degli anni successivi al

2014, per un periodo complessivo dal 2015 al 2024 in relazione ai termini di prescrizione ordinaria decennale applicabili determinati nell'arco temporale di 10 anni antecedenti al momento in cui si accerta l'indebito (Relazione 11942/2017, allegata alla determinazione n. 363/2017 ove si dà conto degli esiti, risalendo fino a ottobre 2007), quindi con riferimento gli atti di liquidazione dei Fondi ivi ricompresi, per le annualità dal 2006 al 2014;

– di approvare il piano di recupero contenuto nella tabella allegata all'atto in parola ed elaborato sulla base delle predette verifiche ed indirizzi, dal quale emerge che il periodo e le quote annuali di recupero individuati consentono il completo riassorbimento delle somme indebitamente erogate, al netto dei predetti risparmi derivanti dal Piano di razionalizzazione di cui alla deliberazione di G.C. n.47 del 27.07.2021, per un valore complessivo di recupero pari ad € 187.276,07 (dato da importo complessivo di € 270.954,73 - € 83.678,66 di cui al Piano di Razionalizzazione);

– di dare atto che, in ordine al suddetto piano di recupero, è stato rilasciato, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del D.L. n. 16/2014 il parere favorevole da parte del Revisore unico dei Conti dell'Ente con verbale n. 18 del 22.1.2021;

Preso atto degli incontri di contrattazione decentrata, tenutisi tra la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale e nello specifico l'incontro sindacale del 31.05.2022, in occasione del quale le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto collettivo integrativo del personale del Comune di Medolla, 2015-2018 (esiti ricostituzione dei fondi anni pregressi di cui deliberazione di G.C. n. 3 del 13.01.2015 e G.C. n. 100 del 3.12.2021), prot. 5738.1.9 del 31.05.2022;

Atteso che ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e normative, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, si è provveduto a trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente l'ipotesi del contratto collettivo integrativo del personale del Comune di Medolla 2015-2018 (esiti ricostituzione dei fondi anni pregressi di cui deliberazione di G.C. n. 3 del 13.01.2015 e G.C. n. 100 del 3.12.2021), prot. 5738.1.9 del 31.05.2022, corredata dalla Relazione illustrativa (prot. 6119 del 10.06.2022) e Relazione tecnico-finanziaria (prot. 6120 del 10.06.2022), redatte a cura del Responsabile del Servizio Personale Giuridico, secondo gli schemi definiti con circolari ministeriali;

Visto il verbale n. 11 del 22.07.2022, con cui il Revisore dei Conti esprime, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e normative, in materia di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, il proprio parere favorevole relativamente alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo del personale del Comune di Medolla 2015-2018 (esiti ricostituzione dei fondi anni pregressi di cui deliberazione di G.C. n. 3 del 13.01.2015 e G.C. n. 100 del 3.12.2021), prot. 5738.1.9 del 31.05.2022;

Ritenuto pertanto opportuno autorizzare ai sensi dell'art.8, comma 6, del CCNL del 21.05.2018 il Vice-Segretario del Comune di Medolla, quale presidente della delegazione trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo del personale del Comune di Medolla, 2015-2018 (esiti ricostituzione dei fondi anni pregressi di cui deliberazione di G.C. n. 3 del 13.01.2015 e G.C. n. 100 del 3.12.2021), come da ipotesi sottoscritta tra le parti il 31.05.2022, prot. 5738.1.9;

Visti i vigenti CCNL del personale del comparto degli enti locali;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Visto il D.Lgs.150/2009;

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale

Visto D.Lgs. 75 del 2017;

Su proposta del responsabile del procedimento individuato nella persona della Dr.ssa Simona Roncadi, Funzionario Amministrativo, cat.prof. D3, in qualità di Responsabile Servizio Personale Giuridico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, in forza e per effetto della convenzione rep. 858;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Dato atto che:

- il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e il DUP 2022-2024 (documento unico di programmazione) sono stati approvati con delibera di Consiglio comunale n.27 del 26/4/2022 secondo quanto previsto dall'allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011 punti 8 e 9;
- il PEG CONTABILE per l'anno 2022 è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 33 del 2/5/2022;
- il Peg Descrittivo e delle performance per l'anno 2022 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 61 in data 30/7/2022;

visto il parere favorevole del Responsabile Servizio Personale Giuridico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, in forza e per effetto della convenzione rep. 858, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. 267 del 18/08/2000;

visto il parere favorevole del responsabile dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA espresso in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. 267 del 18/08/2000, del funzionario U.C.M.A.N., Dr. Alessandro Luppi, che agisce come da provvedimento del Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse e Sicurezza dell'UCMAN Avv. Barbara Bellentani prot. 22694 del 21/7/2022, quale titolare di posizione organizzativa del Settore Finanziario del Comune di Medolla per il periodo 21/7/2022 - 31/12/2022;

ad unanimità di voti espressi palesamente per alzata di mano,

DELIBERA

1. l'approvazione dell'allegata l'ipotesi di contratto collettivo integrativo del personale del Comune di Medolla, 2015-2018 (esiti ricostituzione dei fondi anni pregressi di cui deliberazione di G.C. n. 3 del 13.01.2015 e G.C. n. 100 del 3.12.2021), ai sensi dell'art. 8 comma 6 del CCNL del 21.05.2018, sottoscritta in data 31.05.2022, prot. 5738.1.9, tra la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale, documento costituente **Allegato A** della presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

2. di precisare che con il suddetto Contratto, le parti prevedono l'applicazione fino all'anno 2018 del contratto collettivo integrativo relativo all'anno 2014, sottoscritto in data 20.11.2015, al fine di addivenire ad un graduale allineamento con gli istituti incentivanti come riformulati nel nuovo ccnl 21.05.2018 ed altresì al fine di dare attuazione agli esiti della ricostituzione dei Fondi a suo tempo avviata dall'Amministrazione con deliberazione di G.C. n.3/2015 e conclusasi con deliberazione di

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale

G.C. n. 100/2021;

3. di prendere atto dell'esperimento delle procedure volte ad accertare e certificare la compatibilità con vincoli normativi, contrattuali e di bilancio delle risorse destinate alla contrattazione decentrata, supportate dalla seguente allegata documentazione:

- relazione illustrativa (prot. 6119 del 10.06.2022) e Relazione tecnico-finanziaria (prot. 6120 del 10.06.2022), redatte ai sensi dell'art.40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, a cura del Responsabile del Servizio Personale Giuridico, secondo gli schemi definiti con circolari ministeriali (rispettivamente **Allegato B ed Allegato C**);

- verbale n. 11 del 22.07.2022 con cui il Revisore dei Conti del Comune esprime, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e normative, in materia di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, il proprio parere favorevole alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo del personale del Comune di Medolla, 2015-2018 (esiti ricostituzione dei fondi anni pregressi di cui deliberazione di G.C. n. 3 del 13.01.2015 e G.C. n. 100 del 3.12.2021), prot. 5738.1.9 del 31.05.2022 (**Allegato D**);

4. di autorizzare ai sensi dell'art.8, comma 6, del CCNL del 21.05.2018 il Vice-Segretario del Comune di Medolla, quale presidente della delegazione trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo del personale del Comune di Medolla 2015-2018 (esiti ricostituzione dei fondi anni pregressi di cui deliberazione di G.C. n. 3 del 13.01.2015 e G.C. n. 100 del 3.12.2021), come da ipotesi sottoscritta tra le parti in data 31.05.2022, prot. 5738.1.9;

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 responsabile del procedimento è la Dr.ssa Simona Roncadi, Funzionario Amministrativo, cat.prof. D3, in qualità di Responsabile Servizio Personale Giuridico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, in forza e per effetto della convenzione rep. 858

Inoltre

stante l'urgenza di provvedere a dare immediata attuazione agli istituti demandati alla contrattazione decentrata;

visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267 del 18-08-2000;

con successiva votazione resa nelle forme di legge;

ad unanimità di voti espressi palesamente per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale

ALLEGATO:

A: Ipotesi di contratto collettivo integrativo del personale del Comune di Medolla, 2015-2018 (esiti ricostituzione dei fondi anni pregressi di cui deliberazione di G.C. n. 3 del 13.01.2015 e G.C. n. 100 del 3.12.2021)

B: Relazione illustrativa (prot. 6119 del 10.06.2022);

C: Relazione tecnico-finanziaria (prot. 6120 del 10.06.2022)

D: Verbale n. 11 del 22.07.2022 Revisore dei Conti

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
f.to ALBERTO CALCIOLARI

Il Segretario
f.to MARIA CHIARA GRISANTI

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale